



BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE Anno 2019

(Art. 11 Legge n. 431/98 –art. 12 L.R. n. 36/2005).

Art. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale, per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2019, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D. L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009.

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss. Mm. E i.i.);
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Oggettivi:

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se titolare di carta di soggiorno o munito di regolare permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (srt. 40 D.Legs 25 luglio 1998, n. 286);
- d) residenza anagrafica nel Comune di Urbisaglia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- f) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non sia superiore a:
 - Fascia A): valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
 - Fascia B): valore ISEE non superiore ad € 11.907,74 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona. Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio;

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando gli appositi modelli, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Urbisaglia sito in Corso Giannelli, n. 45 tel. 0733-512627, **entro il 16 Ottobre 2019.**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Insieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione, in copia fotostatica:

- carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta);
- carta o permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- codice fiscale del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE in corso di validità per l'anno 2019;
- contratto di locazione regolarmente registrato
- ricevute dell'avvenuto pagamento canone di locazione per l'anno 2019 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni 2019. Le restanti ricevute dei pagamenti dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2020;
- nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (con relativo documento di identità) che attesti il pagamento del canone di locazione;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di disabilità o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità,
- eventuale codice IBAN
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Art. 5 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La determinazione dei contributi avverrà dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni Comune dalla Regione Marche. Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all'anno 2019, dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2020. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ed è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 50% del valore ISEE, per un massimo di contributo pari ad un 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2019.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall'art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo viene fissato in € 500,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Art. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse. I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede ad erogare il contributo agli eredi.

Art. 7 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI.

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni (CAS).

Il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR, art 10 comma 2 L. 431/98); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di Residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 2019.

Art. 8 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune avrà facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L'ufficio si riserva di verificare, in fase istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016.

Il Comune di Urbisaglia (con sede in Urbisaglia, C.so A. Giannelli, 45, 62010 PEC comune.urbisaglia.mc@legalmail.it – centralino 073350124) in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla Legge n. 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio –attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti RGPD).

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Urbisaglia. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Urbisaglia li, settembre 2019

IL TITOLARE DELLA P.O. AA. GG.

ING. Nazareno Sagretti

